

[Costituzione della Repubblica italiana](#) (G.U. 27 dicembre 1947, n. 298, ed. straord.)

Parte II

Ordinamento della Repubblica

Titolo VI

Garanzie Costituzionali

Sezione II –Revisione della Costituzione.

Leggi costituzionali

Articolo 139

La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.